

IMMEDIATA SEQUITIVITA'

S. E. 4

10 OTT. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 538 del 15 OTT. 2004

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. Barbato Leonardo- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila^{quattro} il giorno quindici del mese di ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli il sig.; Barbato Leonardo c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determina n. 536/1/04; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 535/1/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo ~~Assessore al ramo~~ PRESIDENTE
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 536/1/04; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli sig. Barbato Leonardo c/A.P;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 628 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

18 OTT. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 OTT. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 5 NOV. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Fl. Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 5 NOV. 2004

- ✓ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, il 5 NOV. 2004

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per 2 copie

- ✓ SETTORE AMMINISTRAZIONE
- SETTORE _____
- SETTORE _____
- Revisori dei Conti
- ✓ Nucleo di Valutazione COMP. CAPIGRUPPO

il _____	prot. n. <u>Es. 6824</u>
il _____	prot. n. <u>8.11.04</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il <u>6456</u>	prot. n. _____
<u>21.10.04</u>	

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1038
18-10-04

Prot. n.6456.....

Benevento, li..... 21 OTT. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. N. 538 del 15.10.2004 ad oggetto: Giudizio:Corte di Appello di Napoli - Sig. Barbato Leonardo - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

qu

COPIA CONTROPARTE

CORTE DI APPELLO CIVILE DI NAPOLI
ATTO DI APPELLO

BARBATO LEONARDO, nato a Baselice il 21.08.1966 ove risiede alla
Via Montetto n° 51, con c.f. BRBLRD66M61A696T ed ove
elettivamente domicilia alla via Montetto III n° 55 presso lo studio
dell'avv. Michele Petruccelli dal quale è rappresentato e difeso
come da procura a margine del presente atto.

DICHIARA

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del
Presidente p.t. di proporre appello avverso la sentenza civile
n°1390/ 04 del Tribunale di Benevento del 13.07.2004 depositata il
20.07.2004, notificata il 17.09.2004, sentenza emessa nella causa
iscritta al n° 1681 R.G.A.C. anno 1997 promossa dal Barbatto
Leonardo contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento,
portante il rigetto della domanda e la compensazione delle spese
processuali ad eccezione di quelle di CTU poste definitivamente a
carico dell'attore.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 18.11.1997 l'odierno appellante
deduceva:

Avv. Michele Petruccelli Vi
deleghiamo a
rappresentarci e
difenderci nel presente
procedimento
conferendovi ogni facoltà
di legge. In particolare, Vi
deleghiamo a
rappresentarci e
difenderci nella
proposizione di domande
riconvenzionali, nelle
domande di chiamata in
causa e/o in garanzia di
terzi, in tutti i giudizi di
opposizione, in ogni fase
delle procedure
concorsuali e di quelle
esecutive. Espressamente
Vi conferiamo la facoltà di
conciliare, transigere,
rinunciare ed accettare
rinunzie a domande ed atti
del giudizio, desistere da
ricorsi per fallimento,
riscuotere, quietanzare,
ritirare atti, documenti e
titoli nel nostro interesse
e nel nostro nome. Potrete
nominare avvocati e
procuratori, in ogni sede
giudiziaria, in aggiunta a
Voi e/o in Vostra
sostituzione, con gli
stessi poteri a Voi
conferiti, il presente
mandato viene, altresì
espressamente conferito
per ogni grado del
giudizio, sia di cognizione
che di esecuzione.
Riteniamo per rato e
fermo il vs. operato, ed
eleggiamo domicilio nel
vs. studio in Baselice alla

Via Montetto III 55.
Li 05 OTT. 2004

V. a Barbatto Leonardo
Michele Petruccelli

STUDIO LEGALE
AVV. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

di essere proprietario dell'auto Opel Astra F CC C18XE GSI CTG
TARGATA BN 276252, immatricolata il 06.12.1993, come da libretto
di circolazione prodotto con la costituzione in giudizio;

che in data 20 giugno 1997, ore 00,35, circa, mentre percorreva,
alla guida della propria auto, la strada provinciale " Ponte
Carboniera " in direzione del comune di Baselice, improvvisamente
trovava la sede stradale, nel proprio senso di marcia, ostruita da
uno smottamento di terreno non presegnalato;

in conseguenza dell'impatto, inevitabile, l'auto sbandava sulla
sinistra ove la sede stradale era franata capovolgendosi nella
sottostante scarpata; a comprova di tanto il Barbato ha prodotto;

con la costituzione nel giudizio di primo grado, n° 4 foto;

che, nel sinistro, l'auto dell'appellante il cui valore commerciale
ammontava a £ 19.000.000 andava completamente distrutta;

con raccomandata a.r. n° 1813 del 18.07.1997, prodotta, in primo
grado, con la costituzione in giudizio, il Barbato aveva, invano,
richiesto il risarcimento dei danni alla convenuta Amministrazione;

instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta contestando
la domanda attrice; ammessi i mezzi di prova richiesti dal Barbato:
prova testimoniale e CTU; la causa sulle rassegnate conclusioni è
stata decisa con il rigetto della domanda come da dispositivo.

III

LA SENTENZA E' INGIUSTA, ERRONEA PER TRAVISAMENTO DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI: PROVA PER TESTI E C.T.U.; VA
RIFORMATA PER I SEGUENTI MOTIVI

%%%%%%%%%

In sentenza il Tribunale richiama il seguente principio: " l'ente proprietario della strada aperta al pubblico è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente (che in particolari condizioni di tempo e luogo fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.

Su tale premessa della non prevedibilità del pericolo, il Tribunale ha rigettato la domanda, richiamando la deposizione del teste Cocca Gabriella, moglie del Barbato, nella parte ove la stessa dichiara: " conosco la zona perché la percorrevo quotidianamente ed ero a conoscenza che sul luogo vi era una franapreciso però che mio marito non conosceva il posto come me perché non ci passava quasi mai".

Tale ultima precisazione è stata ignorata in sentenza.

Il Tribunale inoltre ha espressamente richiamato la CTU rilevando che la stessa è esente da censure e che dalla stessa " è emerso che da un lato la frana occupava il 30 % della intera carreggiata e, dall'altro, che la velocità era superiore ai Km. 41/h."

Da tale dato di fatto il Tribunale ha argomentato che " il Barbato non era nelle condizioni di non poter prevedere l'impedimento che si trovava sulla strada perché vi era passato la mattina e lo smottamento già vi era e ciò nonostante, allorquando vi è ripassato la notte non solo non ha affrontato la curva con cautela ma ha anche tenuto una velocità non consona alle condizioni di tempo e luogo".

La deposizione del teste Cocca è stata esaminata in modo del tutto parziale non considerando che lo stesso teste ha anche testualmente precisato: " mio marito (il Barbato) non conosceva il posto come me perché non ci passava quasi mai".

La impugnata sentenza è erronea, fondata su travisamento delle risultanze processuali sia della prova per testi sia delle risultanze della CTU che ha ritenuto un concorso di colpa nella misura del 50 % a carico dell'Amministrazione e del 50 % a carico del Barbato.

Dalla lettura della motivazione della sentenza innanzi trascritta emerge in tutta la sua evidenza l'errore in cui è incorso il Tribunale consistente nel non aver ritenuto che la carreggiata, da un lato,

era occupata dal terreno franato ma che, in corrispondenza dello smottamento, dall'altro lato, per il 30 % era franata.

Il Tribunale invece, travisando la CTU ed ignorando completamente quanto argomentato dalla difesa del Barbato in comparsa conclusionale e nella memoria di replica, ha ritenuto che la carreggiata per il 30 % fosse occupata dallo smottamento da monte.

Non ha considerato il Tribunale che la responsabilità dell'amministrazione andava analizzata sotto un triplice aspetto:

- 1) quella di non aver rimosso il materiale che aveva invaso per mt 2,55 la sede stradale a seguito dello smottamento da monte;
- 2) quella di non aver presegnalato lo smottamento da monte;
- 3) quella di non aver presegnalato MA SOPRATTUTTO QUELLA DI NON AVER TRANSENNATO LO SMOTTAMENTO DELLA SEDE STRADALE A VALLE AL FINE DI IMPEDIRE CHE LE AUTO FINISSERO, COME QUELLA DEL BARBATO, NELLA SOTTOSTANTE SCARPATA.

Di tanto non vi è traccia nella impugnata sentenza.

Ma se, come pure rilevato in sentenza, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada e di adottare tutte le misure atte ad evitare situazioni di pericolo, qualora l'Amministrazione avesse idoneamente transennato la strada, nel tratto franato a valle, l'impatto sullo smottamento

certamente avrebbe avuto conseguenze meno gravi in quanto l'auto sarebbe rimasta sulla carreggiata e non rovinata nella sottostante scarpata.

Per i motivi innanzi esposti, l'appellata sentenza è ingiusta, erronea, contraddittoria con le risultanze processuali e va, comunque, totalmente riformata con l'accoglimento della domanda attrice.

Pertanto, Barbato Leonardo come rappresentato e difeso

CITÀ

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Benevento alla via Piermarini 50 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca, a comparire innanzi alla Corte di Appello Civile di Napoli, Sezione a designarsi, nei soliti locali, all'udienza del 18 gennaio 2005-ore 9,30 con il prosieguito legale e con invito all'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e che, in ogni caso, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le richieste formulate nel presente atto di appello:

Voglia l'adita Corte, per i motivi innanzi esposti, respinta ogni avversa eccezione e richiesta, accogliere le conclusioni seguenti: in

STUDIO LEGALE
Avv. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare, in accoglimento della domanda attrice, la responsabilità esclusiva o, in subordine, concorrente, della Amministrazione Provinciale di Benevento nel sinistro de quo e per l'effetto condannare l'appellata, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore del Barbato, per risarcimento danni, della somma di € 8.977,00 come accertata dal CTU, o di € 4.488,00 in ipotesi di responsabilità concorrente, o in via gradata di quella diversa che riterrà l'adita Corte in sua Giustizia, con interessi, in ogni caso, dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese, comprese quelle di CTU di primo grado, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre maggiorazione, CPA ed IVA come per legge.

Si produce:

1) fascicolo di primo grado con la documentazione richiamata nell'indice;

2) sentenza civile n° 1390 / 04 del Tribunale di Benevento, notificata il 17 settembre 2004.

Il sottoscritto avv. Michele Petruccelli, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 14.000,00.

Lì 05.10.2004

Avv. Michele Petruccelli



Relata di Notifica

Ad istanza di Barbato Leonardo ed a richiesta dell'Avv. Michele Petruccelli, io sottoscritto A.Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto di appello a:

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Benevento alla via Piermarini 50 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca, suo procuratore e difensore costituito, ivi a mani

*del collegio
di Avv. s.r.l.
Sturini e s.r.l. s.r.l.
Vendite*

no. 10-06
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario (22)
Russo Maria